

*Motivi della decisione*

Deve premettersi che tutti gli atti depositati nel fascicolo d'ufficio sino all'ammissione degli imputati al rito devono ritenersi pienamente utilizzabili.

In relazione alla produzione documentale effettuata dai rappresentanti dell'Accusa dopo la formalizzazione della richiesta di rito abbreviato da parte di uno degli imputati – sulla quale è stata formalizzata opposizione - deve essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte in materia di deposito 'a sorpresa' di investigazioni difensive all'udienza preliminare; partendo infatti dal presupposto per il quale l'imputato ha il diritto di essere giudicato con il rito abbreviato semplice e che la richiesta da lui presentata non può in alcun modo essere rigettata, la Corte [7] ha analizzato la particolare situazione che può venirsi a creare allorché le indagini difensive - che possono essere svolte senza limiti temporali, in qualsiasi stato e grado del procedimento, e possono essere prodotte anche nel giudizio abbreviato- vengano depositate 'a sorpresa' solo all'udienza preliminare e senza che il pubblico ministero abbia la possibilità di opporsi.

Difatti, se per un verso è indubitabile che i risultati di tali investigazioni possano essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare (l'articolo 327 bis fa riferimento ad "ogni stato e grado del processo") senza alcun obbligo preventivo di avviso alla controparte o di deposito, in conformità peraltro del principio di cd. 'continuità investigativa' già affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 16 del 1994 e n. 258 del 1991, appare altresì evidente, come logica conseguenza, che coincidendo il termine ultimo per la richiesta di giudizio abbreviato con quello per la formulazione delle conclusioni, il materiale probatorio utilizzabile dal giudice per la decisione ai sensi dell'articolo 442 co. 1 bis c.p.p., non può che comprendere anche i risultati delle indagini difensive depositati in sede di udienza preliminare.

Il che, evidentemente, nel caso di indagini difensive prodotte subito prima della formalizzazione della richiesta di rito alternativo, finirebbe per determinare la violazione del principio del contraddittorio, ex art. 111 della Costituzione, laddove si ritenesse preclusa al pubblico ministero la possibilità di interloquire sulla prova e di richiedere l'ammissione di prova contraria.

Deve pertanto ritenersi che il giudice possa fare ricorso ai propri poteri di integrazione probatoria quale strumento di tutela dei valori costituzionali che devono presiedere all'esercizio della funzione giurisdizionale per riequilibrare la situazione di parità tra accusa e difesa. La soluzione proposta dalla Suprema Corte appare equilibrata e condivisibile nella misura in cui, con un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 438 e 442 cpp, consente di evitare lo squilibrio che verrebbe a determinarsi tra le parti; si è infatti ritenuto che, nell'ipotesi in cui l'imputato abbia depositato il fascicolo delle investigazioni difensive e contestualmente formulato richiesta di giudizio abbreviato, spetti al giudice individuare lo strumento più idoneo ad assicurare il rispetto dei valori costituzionali riconducendo la posizione di vantaggio dell'imputato entro limiti di ragionevolezza.

Nel caso in esame, il deposito di indagini difensive, seguite dalla richiesta di giudizio allo stato degli atti, è stato bilanciato, per un verso, dal rinvio dell'udienza, che ha posto il rappresentante dell'Accusa nelle condizioni di effettuare, a sua volta, il deposito nel fascicolo di documentazione finalizzata proprio a temperare la portata probatoria delle indagini ex articolo 391 bis c.p.p.2[8]; per altro verso, dall'adozione dell'ordinanza ammissiva del rito solo in esito a tali produzioni, con conseguente possibilità, per l'imputato, di ritrattare la sua richiesta sino a tale momento.

È noto, infatti, che la richiesta di giudizio abbreviato – che, dopo l'abrogazione, ad opera della L. n. 479/99, degli artt. 439 e 440 c.p.p., configura un vero e proprio diritto potestativo dell'imputato, non necessitando la sua ammissione il consenso del pubblico ministero – produce i propri effetti non già nel momento in cui viene formalizzata, bensì in quello in cui viene emesso dal giudice il provvedimento dispositivo del rito; sino a tale atto, pertanto, - come precisato dalla Suprema Corte3[9] - tale richiesta deve ritenersi revocabile dall'imputato. Ciò, evidentemente, consente di affermare che, sino al momento in cui il giudice non pronunci ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato, il fascicolo processuale possa ancora arricchirsi di ulteriori atti e l'imputato, ove ritenga che la diversa composizione non sia più rispondente al suo interesse, possa revocare la precedente richiesta, non avendo la stessa ancora spiegato i propri effetti.

Dopo l'ammissione al giudizio, ovviamente, la richiesta diviene irrettabile sicché l'eventuale provvedimento con il quale il giudice, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, acquisisca d'ufficio ulteriori prove, non potrà legittimare analogo revoca. Tanto precisato in ordine alla composizione del fascicolo processuale ed all'utilizzabilità di tutti gli atti nello stesso contenuti, può passarsi alla disamina dei fatti.